REGOLAMENTO (CE) N. 2387/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 666/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 447/96 recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e recante modifica del regolamento (CE) n. 1477/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 447/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che le misure speciali previste dal regolamento (CE) n. 447/96 si applicano fino alla data di entrata in vigore dell'accordo di associazione euromediterraneo firmato con la Tunisia il 17 luglio 1995; che tale accordo non è stato ancora ratificato da tutti gli Stati membri e, di conseguenza, entrerà in vigore solo più tardi; che, stando così le cose, è necessario provvedere all'applicazione del regime interinale nel corso della campagna 1996/1997 modificando alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 666/96 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CE) n. 1480/96 [3]; che l'attuale situazione dell'approvvigionamento del mercato comunitario di olio d'oliva e i suoi prevedibili sviluppi permettono di smaltire la quantità prevista senza rischi di turbative del mercato, secondo lo stesso ritmo e le stesse condizioni della campagna precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 666/96 la data del «31 ottobre 1996» è sostituita dal «31 ottobre 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 62 del 13. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 9.
[3] GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 20.